REGOLAMENTO (CE) N. 2123/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1995

relativo all'adeguamento provvisorio dei regimi speciali all'importazione di riso di cui ai regolamenti (CEE) n. 2942/73, (CEE) n. 999/90, (CEE) n. 862/91 e (CEE) n. 81/92 in prospettiva dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto [2], il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 [4], e il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh [5], prevedono, entro determinati quantitativi massimi, riduzioni del prelievo applicabile alle importazioni nella Comunità di riso originario di taluni paesi, a condizione che tali paesi riscuotano una tassa all'esportazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi della sottovoce ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/91 [7], accorda una riduzione del 25 % del prelievo applicabile all'importazione nei limiti di un quantitativo massimo annuo di 10 000 tonnellate ;

considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2942/73 [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/91 [9], (CEE) n. 999/90 [10], (CEE) n. 862/91 [11] e (CEE) n. 81/92 [12] stabiliscono le modalità di applicazione dei suddetti regimi speciali ;

considerando che la Comunità si è impegnata, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a tariffare i prelievi variabili e da sostituirli con dazi doganali a partire dal 1° luglio ; che tale sostituzione rischia di paralizzare i regimi speciali e che è quindi necessario, in attesa della conclusione dei nuovi accordi con i paesi interessati, adeguare in via provvisoria i regolamenti suddetti della Commissione, pur conservando le caratteristiche essenziali dei regimi stessi ;

considerando che, in tal senso, è necessario sostituire la nozione « prelievo » con quella di « dazio doganale » e applicare le riduzioni accordate ai paesi terzi ai dazi doganali applicabili dal 1° luglio ; che è inoltre necessario, per non ledere gli interessi dei paesi esportatori, sostituire la concessione relativa alla riduzione dell'elemento di protezione dell'industria con una riduzione forfettaria del dazio all'importazione ;

considerando che le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune per le importazioni di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 e del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono quelle applicabili nel momento indicato dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [13] ;

considerando che il buon funzionamento dei regimi subordinati alla riscossione di una tassa all'esportazione e del regime d'importazione del riso della varietà Basmati esige la fissazione anticipata dal dazio all'importazione ; che risulta quindi opportuno mantenere la possibilità di fissare anticipatamente l'importo del dazio applicabile il giorno della presentazione della domanda del titolo d'importazione ;

considerando che è opportuno stabilire un aumento dell'importo della cauzione prevista all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [14], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1861/95 [15], per includere le operazioni effettuate con fissazione anticipata ;

---

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.
[3] GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
[4] GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.
[5] GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.
[6] GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.
[7] GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.
[8] GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.
[9] GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26.
[10] GU n. L 101 del 21. 4. 1990, pag. 20.
[11] GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7.
[12] GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.
[13] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[14] GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
[15] GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 86.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2942/73 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

L'importo di cui i dazi doganali fissati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (*) sono diminuiti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio (**), è fissato al più tardi il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale esso sarà applicabile.

Il periodo di riferimento di cui allo stesso articolo è il trimestre precedente il mese di tale fissazione.

(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(**) GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9. »

2) All'articolo 3, paragrafo 2, la parola « prelievo » è sostituita dall'espressione « dazio doganale applicabile ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 990/90 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Gli importi dei dazi doganali di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 sono determinati dalla Commissione ogni due settimane in base ai criteri seguenti:

— il dazio applicabile all'importazione di risone di cui ai codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98 è pari al dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

— il dazio applicabile all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

— il dazio applicabile all'importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU, e successivamente diminuito del 50 % e di un importo di 6,52 ECU;

— il dazio applicabile all'importazione di rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è pari al dazio fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 3,62 ECU. »

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo. L'importo viene adeguato in funzione della differenza tra il prezzo d'acquisto all'intervento vigente il mese di presentazione della domanda di titolo e quello vigente all'atto dell'immissione in libera pratica, maggiorata:

— dell'80 % per il riso Indica semigreggio;

— del 163 % per il riso Indica lavorato;

— dell'88 % per il riso Japonica semigreggio;

— del 167 % per il riso Japonica lavorato.

Sono considerati come riso Indica e Japonica quelli di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione (*).

(*) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53. »

3) All'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, la parola « prelievo » è sostituita dall'espressione « dazio doganale » ogni volta che figura nel testo.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 862/91 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Gli importi dei dazi doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 sono determinati ogni settimana dalla Commissione in base ai criteri seguenti:

— il dazio applicabile all'importazione di risone di cui ai codici NC 1006 10, fatta eccezione per il codice NC 1006 10 10, è pari al dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

— il dazio applicabile all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

— il dazio applicabile all'importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU, e successivamente diminuito del 50 % e di un importo di 6,52 ECU. »

2) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il titolo d'importazione rilasciato per un quantitativo che non supera quello menzionato nel certificato d'origine di cui all'articolo 2 obbliga ad importare dal Bangladesh. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo. L'importo viene adeguato in funzione della differenza tra il prezzo d'acquisto all'intervento vigente il mese di presentazione della domanda di titolo e quello vigente all'atto dell'immissione in libera pratica, maggiorata :

— dell'80 % per il riso Indica semigreggio ;

— del 163 % per il riso Indica lavorato ;

— dell'88 % per il riso Japonica semigreggio ;

— del 167 % per il riso Japonica lavorato.

Sono considerati come riso Indica e Japonica quelli di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione (*).

(*) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53. »

3) All'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, la parola « prelievo » è sostituita dall'espressione « dazio doganale » ogni volta che figura nel testo.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 81/92 è modificato nel modo seguente :

1) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La domanda del titolo d'importazione è presentata alle autorità competenti degli Stati membri, abbinata a una domanda di fissazione anticipata del dazio di cui all'articolo 8 valido il giorno della presentazione.

In deroga al disposto dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1162/95 della Commissione (*), l'importo della cauzione è pari al 25 % dell'importo del dazio applicabile al prodotto in oggetto il giorno di presentazione della domanda. L'importo viene adeguato in funzione della differenza tra il prezzo d'acquisto all'intervento vigente il mese di presentazione della domanda del titolo e quello vigente all'atto dell'immissione in libera pratica, maggiorata :

— dell'80 % per il riso Indica semigreggio ;

— del 163 % per il riso Indica lavorato ;

— dell'88 % per il riso Japonica semigreggio ;

— del 167 % per il riso Japonica lavorato.

Sono considerati come riso Indica e Japonica quelli di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione (**).

(*) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
(**) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53. »

2) All'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino e paragrafo 3, lettera a), la parola « prelievo » è sostituita dall'espressione « dazio doganale ».

3) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 8*

1. Gli importi dei dazi doganali di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3877/86 per il riso Basmati dei codici NC ex 1006 10 27, ex 1006 10 98, ex 1006 20 17, ex 1006 20 98, ex 1006 30 27, ex 1006 30 48, ex 1006 30 67 e ex 1006 30 98 sono fissati dalla Commissione per i periodi di ammissibilità delle domande e secondo i criteri previsti al paragrafo 2.

2. Il dazio applicabile all'importazione di riso Basmati di cui al paragrafo 1 è pari al 75 % del dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76. I dazi non possono tuttavia essere inferiori alla differenza tra il prezzo franco frontiera del riso Basmati e il prezzo d'acquisto all'intervento, maggiorato dell'80 % nel caso del riso semigreggio e del 163 % nel caso del riso lavorato. »

Articolo 5

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa ai titoli rilasciati nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2942/73, (CEE) n. 999/90 e (CEE) n. 862/91 è di 28 ECU/t.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1995 e fino al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione